

REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2002 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2002

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'esame del bilancio di previsione fa apparire l'esistenza di disponibilità esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale sviluppo dei prezzi alla produzione della campagna 2002/03.
- (2) Per rimediare a tale situazione, occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende appropriata la limitazione quantitativa delle restituzioni e quindi l'adozione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 che prevede che l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato mediante gara.
- (3) È necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, si applicano nell'ambito della presente gara.
- (4) Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 ⁽⁶⁾ ed escludere alcune destinazioni.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 ⁽⁸⁾, gli importi delle offerte presentate nel quadro di una gara indetta in virtù di un atto relativo alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine della presenta-

zione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano i momenti rilevanti applicabili agli anticipi e alle cauzioni.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per il riso lavorato a grani medi e a grani lunghi A, dei codici NC 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 94 e 1006 30 96, per le zone da I a VI, escluse l'Ungheria, la Romania e la Turchia e per la zona VIII, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92.

2. La gara di cui al paragrafo 1 è aperta sino al 26 giugno 2003. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.

3. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è ammissibile solamente se concerne un quantitativo da esportare di almeno 50 t e di 3 000 t al massimo.

Articolo 3

La garanzia di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.